



Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A.

Approvato dall'Assemblea in data 5 settembre 2022

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di REVO Insurance S.p.A. ("**REVO**" o la "**Società**").
- 1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto *pro tempore* vigente (lo "**Statuto**") riguardanti l'assemblea della Società (l'"**Assemblea**") che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.
- 1.3 Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria in data 5 settembre 2022, reperibile sul sito internet della Società, www.revoinsurance.com, nella sezione "governance" ed è altresì a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Il Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'intervenuta quotazione della Società sul mercato Euronext Milan.

CAPO II COSTITUZIONE

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

- 2.1 Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente, nonché ai sensi dello Statuto.
- 2.2 Ferma la partecipazione all'Assemblea, senza necessità di alcuna formalità, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Direttore Generale, ove nominato, allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e d'intervento, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente dell'Assemblea (come individuato al successivo articolo 4.1, il "**Presidente**") in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3 Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.
- 2.4 A richiesta di uno o più soggetti legittimati all'intervento, il Presidente, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dà notizia all'Assemblea della presenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi che precedono.

Articolo 3

Legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

- 3.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Al fine di agevolare la verifica dei poteri

rappresentativi in capo agli aventi diritto al voto o loro delegati è facoltà della Società prevedere nell'avviso di convocazione un termine alternativo, anticipatorio rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione, entro cui far pervenire la documentazione comprovante tali poteri.

- 3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in e assistere all'Assemblea devono esibire ai soggetti incaricati dalla Società un documento di identificazione personale e le eventuali deleghe ricevute unitamente a fotocopia del documento d'identità del soggetto delegante. I soggetti incaricati rilasciano apposito documento di ammissione e l'apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e, comunque, da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa.
- 3.3 L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito solamente una volta completato il procedimento di identificazione personale e di verifica della legittimazione ad intervenire.
- 3.4 In ogni caso, gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
- 3.5 In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente, sentito il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, un sindaco effettivo.
- 3.6 Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.
- 3.7 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano registrati con strumenti audio e/o video, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.
- 3.8 Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 3.7 che precede, non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'Assemblea, ulteriori strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente, fermo restando il rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali.
- 3.9 Nel caso in cui l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, e anche per il caso di ricorso alla figura del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, le modalità di legittimazione all'intervento, nonché di partecipazione (idonee a garantire l'identificazione dei soggetti legittimati, nonché il corretto svolgimento dei lavori assembleari) verranno specificate nell'avviso di convocazione.

Articolo 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio assume la presidenza dell'Assemblea; in sua assenza, assume la presidenza la persona indicata a norma di Statuto.
- 4.2 Il Presidente è assistito da un segretario dell'Assemblea, anche non socio (il "Segretario"), nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente può tuttavia rinunciare all'assistenza del segretario ove affidi la redazione del verbale ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico,

salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'Assemblea. Per il servizio d'ordine, il Presidente può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato.

- 4.3 Il Presidente è di norma assistito dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale, ove nominato, e può altresì farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 4.4 Il Presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita e rese le dichiarazioni prescritte dalla legge, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 4.5 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, non prima che sia trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Articolo 5 Ordine del giorno

- 5.1 Il Presidente, nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, gli altri amministratori e i sindaci, per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti, il Presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
- 5.2 Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 6 Interventi e repliche

- 6.1 Nell'esercizio di tale funzione, il Presidente si attiene al principio secondo cui tutti i soggetti legittimati all'intervento hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di Statuto e del presente Regolamento.
- 6.2 Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci, al Direttore Generale, ove nominato, e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

- 6.3 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, avuto riguardo a quanto previsto dal presente articolo, stabilisce all'atto dell'apertura della discussione una regolamentazione circa la durata dei singoli interventi e delle repliche.
- 6.4 La richiesta di prendere la parola viene formulata in corso di seduta, secondo le modalità stabilite dal Presidente (ai sensi del successivo articolo 6.7) e deve indicare l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce.
- 6.5 Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'Assemblea e delle risposte eventualmente fornite.
- 6.6 I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi. I consiglieri, i sindaci e il Direttore Generale, ove nominato, possono chiedere al Presidente di intervenire nella discussione. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.
- 6.7 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
- 6.8 I soggetti legittimati all'intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento per ogni argomento all'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto al seguente articolo 6.9. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non superiore a 5 (cinque) minuti, il tempo a disposizione di ciascun soggetto legittimato all'intervento per svolgere il proprio intervento, fermo restando quanto previsto al seguente articolo 6.10. Trascorso il tempo stabilito, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei 3 (tre) minuti seguenti e, nel caso di interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
- 6.9 Tenuto conto della rilevanza dell'argomento in discussione, coloro che sono già intervenuti possono chiedere al Presidente di prendere la parola una seconda volta nel corso della discussione nel medesimo argomento, per una durata non superiore a tre minuti, al fine di effettuare una replica.
- 6.10 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il Direttore Generale, ove nominato, e coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli Azionisti prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. Il Presidente ha facoltà di non dare risposta a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute.
- 6.11 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

- 6.12 Dopo la chiusura della discussione, nessun soggetto legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

Articolo 7

Sospensione e rinvio dell'assemblea

- 7.1 Fermo quanto previsto dallo Statuto, i lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica seduta, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per brevi periodi, motivandone le ragioni.
- 7.2 Fermo quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta del Presidente - può decidere di aggiornare i lavori assembleari o di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a 5 (cinque) giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Articolo 8

Poteri del Presidente

- 8.1 Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento. A questi effetti, il Presidente può togliere la parola:
- (i) qualora il soggetto legittimato all'intervento prenda la parola senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
 - (ii) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - (iii) previa ammonizione, in caso di interventi ripetitivi, di disturbo o impedimento all'intervento degli altri partecipanti;
 - (iv) nel caso in cui il soggetto legittimato all'intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
 - (v) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
- 8.2 La parola può essere tolta anche mediante disattivazione del microfono o del collegamento audio dell'intervenuto.
- 8.3 Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente può richiamarle all'osservanza del presente Regolamento.
- 8.4 Ove tale ammonizione non sortisca apprezzabile effetto, il Presidente dispone discrezionalmente l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la durata della discussione.
- 8.5 In tal caso, la persona esclusa, ove sia tra i soggetti legittimati all'intervento, può essere riammessa dall'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

- 8.6 Qualora si verificano situazioni tali che ostacolano lo svolgimento della discussione, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.
- 8.7 Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione, nessun intervenuto può prendere la parola.

CAPO IV VOTAZIONE

Articolo 9

Operazioni preliminari

- 9.1 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del presente Regolamento e verifica il numero dei soggetti legittimati all'intervento presenti e il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 9.2 Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno, anche tenuto conto della eventuale natura di proposte fra loro alternative, e può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Votazione

- 10.1 La votazione avviene a scrutinio palese.
- 10.2 Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducenti i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli intervenuti.
- 10.3 I soggetti aventi diritto di voto che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti.
- 10.4 I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.
- 10.5 Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli intervenuti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea.
- 10.6 I legittimati che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea, al notaio per la verbalizzazione.
- 10.7 Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero anche a fini di controprova del computo dei voti, potranno essere utilizzate apparecchiature elettroniche.

- 10.8 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, può procedere alla nomina di scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuarne lo spoglio. Gli scrutatori, se nominati, sottoscrivono un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da conservarsi agli atti della Società.
- 10.9 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dalla Statuto. Di tali risultati deve essere dato conto nel verbale di adunanza.
- 10.10 Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

- 11.1 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 11.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.
- 11.3 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti; fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare in merito all'adeguamento delle disposizioni del Regolamento che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.